



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 54

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNE DI MOLVENO - Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n.15 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **23 Gennaio 2026** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 58 del 22 dicembre 2023, il Comune di Molveno ha provveduto ad adottare in via preliminare una variante non sostanziale al proprio Piano Regolatore Generale, ai sensi degli artt. 37 e 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), seguendo la procedura prevista dalla medesima legge.

La legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, all'articolo 11 comma a bis), stabilisce che "la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata solo in formato digitale a partire dal 1° gennaio 2020". Sulla base di questa previsione normativa il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, in collaborazione con Trentino Digitale, ha avviato la predisposizione di un nuovo sistema informatico denominato PRGdigitali al fine di fornire gli strumenti, a tutte le amministrazioni coinvolte e ai progettisti incaricati, per la redazione, la trasmissione e la successiva valutazione dei piani ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale e, infine, la loro successiva pubblicazione. Le nuove modalità di redazione e i controlli eseguiti dal sistema PRGdigitali garantiscono coincidenza tra i dati geografici prodotti e le cartografie generate in via automatica e centralizzata dal portale e quindi i dati geografici potranno quindi essere utilizzati, in luogo della visualizzazione dei file pdf. Le cartografie prodotte in formato pdf permetteranno la loro "conservazione" nei diversi sistemi adottati dalle diverse pubbliche amministrazioni.

Per una graduale transizione verso i piani urbanistici digitali, a partire dal 1° gennaio 2022, è attiva la fase di "rodaggio" dello sportello PRGdigitali. In via facoltativa le amministrazioni comunali possono attivare nel nuovo sistema processi di variante ai PRG, per tutti gli altri casi va fatto ricorso all'attuale sistema di gestione delle pratiche urbanistiche - GPU.

Per la redazione e trasmissione della variante in oggetto il Comune di Molveno ha aderito alla fase di rodaggio del sistema PRGdigitali. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della Legge Provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante è stata acquisita al sistema di protocollazione provinciale P.i.Tre. in data 14 marzo 2024, con lettera registrata al n. 205143 del protocollo provinciale.

La variante è finalizzata ad introdurre e a rettificare alcune previsioni di opere pubbliche, recepisce inoltre due sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche, e propone il ridisegno generale degli elaborati cartografici attraverso l'accesso al portale PRGdigitali.

Nella deliberazione di adozione il Comune ha dato atto che, ai fini dell'articolo 18 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico), la variante interessa beni gravati da uso civico ed inoltre, la stessa non è soggetta a verifica di assoggettabilità o rendicontazione urbanistica, ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. n. 15-68/ Leg. e s.m.i.

Il Servizio interpellato, con nota del 25 marzo 2024, protocollo provinciale n.232433 ha sospeso il procedimento di approvazione per 30 giorni per esigenze istruttorie, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della L.P.l.p. 23/1992 e dell'art. 39, comma 3 della L.P.15/2015.

Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota del 28 marzo 2024, registrata al protocollo provinciale n. 246337, ha convocato per il giorno 8 maggio 2024 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, esprimendo il parere di competenza n. 11/24 del 9 maggio 2024, trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 9 maggio 2024, protocollo provinciale n. 354448, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A), evidenziando una serie di osservazioni per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

Il Comune di Molveno ha provveduto alla definitiva adozione della variante in argomento, con deliberazione consiliare n. 25 del giorno 8 luglio 2024, ridefinendone i contenuti sulla base delle osservazioni espresse nel parere 11/24. In sede di delibera l'Amministrazione comunale ha fatto anche presente che, ai sensi dell'articolo 37, comma 3 della L.P. n. 15/2015, è stato assicurato il deposito della variante per 30 giorni e che durante tale periodo è pervenuta 1 osservazione nel pubblico interesse. Dopo una nota di sospensione del Servizio interpellato del 23 agosto 2024, prot. 642298, con la richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione comunale, con nota del 27 agosto 2024, prot. 649940 ha chiarito che, nell'ulteriore periodo di pubblicazione, non sono pervenute altre osservazioni.

Il Comune di Molveno, richiamato quanto sopra circa la fase di rodaggio del portale PRGdigitali, ha trasmesso la documentazione di variante adottata in via definitiva in data 14 agosto 2024, con nota assunta al protocollo provinciale con il n. 627982.

Successivamente il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei pareri di merito da parte delle strutture provinciali per ambito di competenza, con nota del 21 gennaio 2025, registrata al protocollo provinciale n. 45398, ha convocato per il giorno 18 febbraio 2025 la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

Il Servizio preposto, con nota del giorno 21 febbraio 2025, protocollo provinciale n. 150642, che si allega parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B), ha sospeso il procedimento di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante al PRG del Comune di Molveno, in attesa delle necessarie modifiche e integrazioni da apportare alla documentazione di piano.

Con nota di data 27 maggio 2025 ,prot. n. 412355, il consiglio comunale di Molveno, da poco insediato, ha precisato di confermare la volontà di proseguire nell'iter di approvazione della variante in parola.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con nota del 3 giugno 2025, prot. 432831, ha confermato la sospensione del procedimento di approvazione, reiterando la richiesta di modifiche e integrazioni, espresse con la nota del 21 febbraio 2025.

L'Amministrazione comunale, con nota di data 24 ottobre 2025, protocollo provinciale n. 830337, ha trasmesso la documentazione richiesta al Servizio preposto, il quale con nota del 14 novembre 2025, protocollo provinciale n. 889267, ha richiesto al Servizio Geologico il proprio parere di competenza. Il Servizio interpellato, con nota del 22 dicembre 2025, protocollo provinciale n. 1004902, ha rilevato che, per quanto riguardava gli aspetti di compatibilità geologica espressi ai sensi della Carta di Sintesi della Pericolosità – CSP, ha ritenuto la documentazione esaustiva e pertanto la proposta di modifica ammissibile sotto il profilo geologico.

Conseguentemente a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Molveno, adottata definitivamente con deliberazione consiliare n. 25 di data 8 luglio 2024, costituita dagli elaborati di piano modificati e integrati rispetto a quanto evidenziato nelle valutazioni provinciali e condiviso dal Comune, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nell'Allegato C, riportante la specifica dei rispettivi riferimenti al protocollo informatico provinciale e la relativa impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256, che individua univocamente gli elaborati digitali oggetto di approvazione; i medesimi elaborati di piano sono conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre.

Si evidenzia che il procedimento di approvazione della variante sostanziale al P.R.G. del Comune di Molveno in argomento, della durata di 60 giorni, iniziato il giorno 15 agosto 2024 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) è stato concluso alla data del presente provvedimento con un ritardo di giorni 218 rispetto al termine di

legge. Tale ritardo è imputabile alla necessità di valutare i documenti consegnati a seguito delle integrazioni e chiarimenti, richiesti ai sensi dell'articolo 38 della L.P. 15/2015.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1) di approvare la variante non sostanziale al Piano regolatore generale del Comune di Molveno, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 19 di data 17 agosto 2023, integrata con deliberazione consiliare n. 25 del giorno 8 luglio 2024, con le modifiche apportate a seguito del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 11/24 e successivamente ulteriormente modificata sulla base della nota del medesimo Servizio del giorno 21 febbraio 2025, protocollo provinciale n. 150642, come condivise dal Comune e riportate negli elaborati digitali che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come elencati nell'Allegato C) e conservati nel sistema informatico di protocollo della Provincia Pitre;

2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 11/24, di data 9 maggio 2024, corrispondente all'allegato A), la nota del medesimo Servizio, del giorno 21 febbraio 2025, protocollo provinciale n. 150642 corrispondente all'allegato B) e l'elenco degli elaborati digitali, corrispondente all'Allegato C), che riporta per ciascun elaborato i riferimenti al protocollo informatico provinciale e l'impronta informatica, calcolata con l'algoritmo SHA256;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della L.P. n. 15/2015 e s.m..

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

003 Allegato C

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica subordinata
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

(art. 39 – comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Trento, 9 maggio 2024

Prat. n. 3078 – parere n. 11/24

OGGETTO: COMUNE DI MOLVENO: variante non sostanziale al PRG - adozione preliminare del.
cons. n. 58 del 22 dicembre 2023 (pratica n. 3078).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio".
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime il seguente parere.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 22 dicembre 2023, pervenuta attraverso il portale PRGdigitali in data 14 marzo 2024, il Comune di Molveno ha adottato in via preliminare una variante non sostanziale al PRG.

In ragione del ridisegno complessivo delle cartografie di piano, e quindi delle necessarie verifiche da parte delle strutture provinciali coinvolte, con nota di data 25 marzo 2024 (prot. 232433) il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha comunicato al comune la sospensione dei termini del procedimento di 30 giorni ai sensi dell'art. 3 c.7 della l.p. 23/1992.

Tramite nota prot. 246337 di data 28 marzo 2024, è stata convocata la conferenza di servizi per il giorno 8 maggio 2024, al fine di acquisire i pareri dei servizi provinciali per gli aspetti di merito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 16 della l.p. n. 23/1992.

Alla conferenza sovra menzionata era presente il Servizio Foreste mentre l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il Servizio Geologico, il Servizio Bacini Montani, il Servizio Prevenzione rischi e CUE, il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, il Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade non presenti, hanno fatto pervenire i propri pareri per le parti di specifica competenza. Il Parco Naturale Adamello Brenta, seppur convocato alla conferenza di servizi, non

ha presenziato e non essendo pervenuto nel frattempo alcun parere per le parti di competenza si intende acquisito il relativo assenso.

Contenuti della variante

La variante è finalizzata ad introdurre e a rettificare alcune previsioni di opere pubbliche, recepisce due sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche, e propone il ridisegno generale degli elaborati cartografici attraverso l'accesso al portale PRGdigitali.

Gli elaborati di variante consistono nella relazione illustrativa, nella rendicontazione urbanistica, nelle norme di attuazione (testi coordinato e raffronto) e nelle cartografie relative al sistema insediativo, centri storici, sistema ambientale, compresi raffronti e CSP. In ragione dell'interessamento di un'area con penali viene allegata una relazione geologica – geotecnica.

La variante interessa il mutamento di destinazione di aree gravate da uso civico, come riportato in relazione al capitolo "interferenza delle varianti con gli usi civici", la deliberazione ne riporta le verifiche ai sensi dell'art. 18 della l.p. 6/2005.

In merito alla valutazione del piano ai sensi dell'articolo 20 della l.p. n. 15/2015, la deliberazione di adozione preliminare e l'elaborato "Rendicontazione urbanistica" riportano l'esito negativo della verifica di assoggettabilità. Relativamente ai contenuti di tale elaborato si segnala che, ai sensi dell'art. 20 della l.p. 15/2015 e del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, la struttura ambientale è individuata nella struttura competente in materia di ambiente del comune stesso e può coincidere con il soggetto competente. Si riveda quindi quanto riportato a pagina 5 del documento.

La presente variante non introduce modifiche allo strumento urbanistico provinciale.

Verifica preventiva del rischio idrogeologico

Si richiama che con deliberazione n. 1317 del 4 settembre 2020 la Giunta provinciale ha approvato la Carta di sintesi della pericolosità (CSP), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della l.p. n. 15/2015, prevalgono sui contenuti vigenti o adottati dei PRG.

Il Servizio Geologico, con nota di data 23 aprile 2024 (prot. 313649) ha espresso il seguente parere:

"Variante 3 - La variante prevede l'inserimento di un nuovo tracciato pedonale di progetto, che consentirà di raggiungere il parcheggio sito sul lato opposto tramite l'attraversamento della strada SS421 (km 21), di fronte al Grand Hotel Molveno, sulla sponda orientale del lago.

Il tracciato proposto risulta già realizzato.

Si evidenzia, tuttavia, che il percorso pedonale ricade nell'ambito della Carta di Sintesi della Pericolosità, in area a penali P3 per crolli rocciosi. Si osserva, infatti, una fascia rocciosa a monte dell'infrastruttura, costituita da litologie riconducibili alla Formazione di Ponte Pià, caratterizzata da una successione di calcari in strati lastriformi e bancate metriche.

La documentazione geologica allegata al Piano, a supporto della variante in esame, consiste nella Relazione Geologica e Geotecnica redatta per il "Progetto preliminare per la realizzazione di un bypass pedonale - S.S. 421 Km 21,150", a firma del geologo Piergiorgio Pizzedaz.

Si ricorda all'Amministrazione Comunale, che ai sensi della Carta di Sintesi della Pericolosità, le varianti urbanistiche ricadenti in penali P3, devono essere supportate dallo Studio di Compatibilità come previsto dall'art. 16 delle norme di attuazione della CSP, che non costituisce documentazione sostitutiva alla Relazione geologica e geotecnica.

Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad allegare alla documentazione di Piano lo studio in parola, come previsto dalla normativa.

Variante 6 - da agricola a residenziale di nuova espansione e verde privato Si prende atto di quanto espresso nella sentenza resa dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento su ricorso numero 192 del 2020, relativo alla p.f. 510/1.

Infine si osserva che le Norme di Attuazione del Piano in oggetto riportano i riferimenti e le indicazioni alla Carta di Sintesi Geologica e del PGUAP, per quanto attiene alla Pericolosità e al Rischio, oggi non più in vigore. Si vedano a titolo d'esempio i contenuti dell'art. 98.1 delle norme in parola. Si ritiene quindi necessario che le stesse siano aggiornate con i riferimenti e le definizioni della Carta di Sintesi della Pericolosità, che con Delibera della Giunta Provinciale n. 1317 del 4 settembre 2020 e s.m. li ha sostituiti."

Il Servizio Bacini Montani, con nota di data 24 aprile 2024 (prot. 319816) ha comunicato che le varianti proposte non interferiscono né con il reticolo idrografico né con aree a penalità della Carta di sintesi della pericolosità ad esso imputabili.

Il Servizio Prevenzione rischi e CUE, con nota di data 23 aprile 2024 (prot. 313438) esprime parere positivo per la variante in esame.

Relativamente agli aspetti di competenza del Servizio Foreste, la Funzionaria delegata presente nella conferenza di servizi in premessa richiamata, ha espresso quanto segue:

varianti nn. 1 e 2 si segnala che per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007. Si raccomanda una verifica in tal senso con la competente stazione forestale.

variante n. 3, premessa la necessità di chiarimento circa la realizzazione dell'opera, si richiama quanto sopra relativamente all'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007 qualora siano interessate aree boscate.

variante n. 6, si rileva che parte della variante è boscata, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della l.p. 11/2007.

Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo

L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota di data 19 aprile 2024 (prot. 306964) ha espresso il seguente parere:

"TUTELA DELL'ARIA ED AGENTI FISICI - Matrice Rumore

In merito alla vicinanza di aree residenziali con infrastrutture stradali, come per la variante n. 6 si evidenzia che l'art. 6 comma 4 del d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447" dispone che "per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico." In altre parole, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L. 447/95, sarà necessario predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire una valutazione previsionale del clima acustico. Dai risultati di tale valutazione sarà possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004."

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP.

Aree protette

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette in data 12 aprile 2024 (prot. 285565) ha trasmesso il seguente parere:

"Nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree protette:

DENOMINAZIONE	CATEGORIA	CODICE NATURA 2000
Parco Naturale Adamello Brenta	Parco Naturale provinciale	-
Dolomiti di Brenta	ZSC	IT3120177
Brenta	ZPS	IT3120159

Nelle tavole cartografiche le perimetrazioni delle sopraccitate aree protette e del patrimonio dolomitico, così come le campiture in mappa ed in legenda sono correttamente riportate. Si segnala tuttavia che nella legenda la denominazione corretta delle ZPS, di cui al file cod. Z313, è "Zona di Protezione Speciale".

Nelle norme di attuazione, all'art. 92 "Aree appartenenti a Rete Natura 2000", comma 2, aggiungere la denominazione "Habitat" alla Direttiva 92/43/CEE ed "Uccelli" alla successiva ovvero la 2009/147/CE (in sostituzione della 79/409/CEE).

All'art. 92, commi 3 e 4, alla luce della recente conclusione della riforma normativa in materia di valutazione di incidenza ambientale, si richiede di sostituire la formulazione proposta con la seguente: "Qualsiasi piano, all'interno dei siti e delle zone di Rete Natura 2000, e tutti i progetti che si presume

che possano avere un' incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto alla più opportuna procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dalle schede di prevalutazione di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale 13 ottobre 2023, n.1876, si applica la procedura per la verifica di corrispondenza, di cui all'art.16 bis del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con il Decreto del presidente della provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg".

All'art. 92 comma 5, per non ingenerare fraintendimenti, stralciare "ex SIC".

All'art. 93 comma 3, si richiede di esplicitare i riferimenti del vigente piano di parco, ovvero la Variante 2018 al Piano del Parco, approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2029 del 13 dicembre 2019 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 2019 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, vigente a partire dal 20 dicembre 2019.

All'art. 93 comma 4, si evidenzia come i contenuti proposti non risultano pertinenti con l'oggetto dell'articolo stesso, ovvero il Parco Naturale Adamello Brenta, e conseguentemente si invita a trovare nuova collocazione.

Nella relazione tecnica, capitolo "Varianti grafiche apportare al sistema insediativo", si evidenzia come la variante #1, ovvero la nuova perimetrazione del parcheggio di progetto in loc Valbirole, è collocata in posizione marginale alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) cod. IT3120177 "Dolomiti di Brenta" e parimenti al territorio di competenza del Parco Naturale Adamello Brenta. Conseguentemente, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di VINCA, le progettualità di tale area, non potendo escludere a priori l'assenza di incidenze significative su habitat e delle specie della sopraccitata ZSC, dovranno essere assoggettate alla più opportuna procedura di VINCA, sentita anche la struttura provinciale competente in materia di aree protette.

Nella relazione tecnica/rendicontazione urbanistica, capitolo "Lo stato dell'ambiente" correggere il refuso "rete delle riserve" con "rete delle aree protette". Nello stesso capitolo, tenuto conto di quanto espresso nel paragrafo precedente, si invita a segnalare la necessità per la Variante #1 di essere assoggettata alla più opportuna procedura di VINCA.

Tutto ciò premesso, il parere su questa variante al piano regolatore generale del Comune di Molveno è positivo, ma condizionato all'inserimento di quanto sopra richiesto."

Piste ciclabili

Il Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, con nota di data 19 aprile 2024 (prot. 306591) comunica di non rilevare osservazioni al riguardo della variante in esame.

Viabilità e Mobilità

L'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche - Servizio Opere Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione Strade, con parere di data 8 maggio 2024, esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole, subordinato alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni :

"1) Relativamente alla variante puntuale n.4, che prevede un passaggio pedonale a doppia percorrenza con una larghezza pari a 1,5m, si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare agli scriventi Servizi, al fine condividere e poter esprimere tempestivamente il parere di competenza;

2) Si informa che il servizio Opere Stradali e Ferroviarie dell'APOP ha in previsione vari interventi di sistemazione e allargamenti stradali sulla SS 421 "dei Laghi di Molveno e Tenno" tra la km 20.000 e la km 25.000, previsti nelle opere S-869 e l'opera S-954;

3) in riferimento alla variazione puntuale n.3, che prevede l'inserimento di un tracciato pedonale di progetto in continuità a quello esistente con nuovo attraversamento della SS421 all'altezza del km 21+020, finalizzato a raggiungere il nuovo parcheggio di progetto, si presenti la proposta progettuale già in sede preliminare agli scriventi Servizi, al fine condividere e poter esprimere tempestivamente il parere. Si evidenzia che nel progetto del nuovo percorso pedonale previsto in fregio alla SS421, dovrà essere prevista una barriera stradale di separazione della carreggiata stradale dal percorso pedonale;

4) Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e la conservazione in efficienza del patrimonio stradale è opportuno che le norme di attuazione del P.R.G. siano integrate con una previsione del seguente tenore: "L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).";

5) in merito ad ogni tipo d'intervento previsto in fascia di rispetto stradale, si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 909 d.d. 3 febbraio 1995 come riapprovato con

delibera della giunta provinciale n. 890 d.d. 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi delle sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati;

6) indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali e/o opere che interferiscono con la fascia di rispetto delle arterie viarie sopra citate, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

7) nelle norme di attuazione, art. 86.2, comma 4, sostituire la dicitura "inferiore ai 3m complessivi" con "non superiore ai 3m complessivi" come indicato nel art. 4, comma 6 della LP 12/2010;

8) con riferimento agli interventi oggetto di variante, si ricorda che la L2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" tra le altre cose prevede all'art.8, commi 4 e 5, quanto segue: "4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche." "5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale." Riguardo agli edifici pubblici e di interesse pubblico, questi aspetti sono evidenziati anche nell'allegato A della L.P. 6/2017 "Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile".

9) per quanto indicato al punto precedente e per incentivare la mobilità sostenibile in una zona turistica caratterizzata anche dalla presenza di diversi percorsi in mountain bike della rete provinciale, con particolare riferimento alle varianti 1-3-7 prevedere nelle aree destinate a parcheggio un'adeguata dotazione di spazi attrezzati e sicuri per il deposito delle biciclette."

Considerazioni urbanistiche

Con le varianti nn. 1 e 2 sono rettificate alcune previsioni vigenti relative ad aree per servizi. Vengono ripermite l'area in loc. Valbiole già destinata a parcheggio pubblico di progetto, e l'area destinata ad attrezzature pubbliche civili – amministrative per l'Associazione Alpini. Si prende atto delle modifiche condotte, anche in quanto considerate di lieve entità, ma si segnala che dalla relazione non si evince la finalità di tali varianti, ed in particolare se trattasi di rettifiche dovute ad un aggiornamento dei perimetri rispetto a quanto realizzato o di modifiche necessarie al fine di rendere attuabili le previsioni vigenti.

Le varianti nn. 3, 4 e 7 riguardano percorsi pedonali e ciclabili. Si ritiene innanzitutto di richiamare l'art. 4 c. 6 della legge provinciale sulle piste ciclabili 11 giugno 2010, n. 12 dove si riporta che "*Il percorso ciclabile e ciclopedonale non necessita di previsione nello strumento di pianificazione urbanistica se ricompreso nella sede stradale o se di larghezza non superiore ai 3 metri complessivi.*" Ciò considerato si chiedono chiarimenti circa la variante n. 3, illustrata in relazione quale inserimento di un nuovo tracciato di progetto (...) che pare però già realizzato, si chiarisca se invece il tratto in progetto sia completamente di quanto fino ad ora realizzato, ed eventualmente la previsione di riferimento

Si esprimono inoltre perplessità circa l'inserimento del percorso ciclabile di progetto di cui alla variante n. 7, quale collegamento tra l'impianto di risalita e la via Antonio Fogazzaro, in ragione dell'acclività del versante particolarmente esposto alla vista e paesaggisticamente significativa nella riconoscibilità del luogo, oggi peraltro caratterizzato da uno spazio aperto privato. Si chiede quindi di approfondire la realizzabilità dell'opera prevista tenuto conto delle caratteristiche tecniche e architettoniche necessarie per "raggiungere più comodamente la stazione" che di fatto non consentono di ricondurre il tracciato alla fattispecie di "ciclabile". Considerato che in relazione si riporta l'intenzione di "intercettare i bikers una volta concluso il tracciato Goonies" si precisa che tali percorsi non attengono ai contenuti di un PRG e quindi non devono esservi ricondotti.

Le varianti nn. 5 e 6 definiscono la disciplina urbanistica a seguito del recepimento delle sentenze rese dal TRGA di Trento relativamente ai ricorsi 186 e 192 del 2020. Rispetto a queste si prende atto di quanto ripianificato dall'Amministrazione nella scelta di riproporre e confermare le destinazioni di "area residenziale di nuova espansione C1 con vincolo di edilizia residenziale per prima casa" e "verde privato" come da adozione preliminare della sesta variante al PRG. Ciò detto, si richiamano le perplessità di ordine paesaggistico espresse in sede di valutazione di tale variante al PRG.

Relativamente alle modifiche apportate al **testo normativo** si segnala che sono da stralciare i richiami ai codici shape delle aree come da legenda standard. Le rappresentazioni cartografiche e le norme di attuazione sono tra loro correlate dalla legenda che ne deve riportare le esatte rappresentazioni, nomenclature, riferimenti agli articoli di norma e quindi codici shape.

Per il neo introdotto art. 93bis – Beni del patrimonio dolomitico, rilevato che le aree richiamate ricadono interamente in area a Parco naturale provinciale e che, ai sensi dell'art. 41 della l.p. 15/2015, il piano del parco tiene luogo del PRG, si segnala il necessario stralcio normativo e cartografico. Parimenti sono da stralciarsi tutte le previsioni di piano che si sovrappongono all'area del Parco Naturale Adamello Brenta in quanto relativamente a tali porzioni, il piano del parco contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla l.p. 15/2015 come contenuto dei PRG.

Piani urbanistici digitali e cartografie

Si richiama infine che con la variante in esame l'Amministrazione ha aderito alla cd. 'fase di rodaggio' del portale PRGdigitali per la presentazione dei piani urbanistici in formato digitale ai sensi dell'art. 11 della l.p. 15/2015. Il sistema fornisce gli strumenti alle amministrazioni coinvolte e ai progettisti incaricati per la redazione, la trasmissione e la valutazione dei piani fino all'approvazione da parte della Giunta provinciale e conseguente pubblicazione. A partire dal 1 gennaio 2022, per una graduale transizione verso le nuove modalità di redazione dei piani digitali, è attiva una fase di rodaggio dello sportello atta a testare le funzionalità progettate in collaborazione con comuni e progettisti. In tale ambito il comune ha redatto il piano rispetto al quale si riportano di seguito alcune considerazioni al fine di evidenziare le problematiche da risolvere e le migliorie da apportare al sistema.

La variante in esame, sebbene di tipo non sostanziale, è stata ammessa in via eccezionale alla fase di rodaggio, di norma limitata alle sole varianti sostanziali, in ragione dell'opportunità di ampliare le verifiche di funzionalità del sistema grazie all'estesa collaborazione di Amministrazioni e Progettisti. Ciò considerato è necessario verificare che la variante mantenga la natura non sostanziale anche per quanto attiene l'adeguamento cartografico ai PRGdigitali e alle rinnovate regole che questo sistema impone. In proposito si ritiene necessario integrare la relazione con l'illustrazione delle verifiche condotte ed in generale delle modalità di trasposizione dei contenuti del piano vigente nel nuovo sistema con particolare riferimento alle voci di legenda e ai tematismi residuali o rinnovati e relativi attributi obbligatori.

In via generale è necessario mantenere la coerenza tra gli elaborati di piano, relazione, norme e cartografia. In primis la legenda va controllata in ragione di quanto indicano le norme di attuazione sia per le definizioni delle destinazioni di zona, sia per la corrispondenza con i cartigli e le sotto categorie o le specifiche nomenclature da norma. In particolare nel campo "descrizione" a cura del progettista deve essere riportata la dicitura da norme di attuazione (ad esempio si riporta che in legenda è indicato "area sciabile" mentre il corrispondente articolo 77 cita "area sciabile e sistema piste impianti", oppure, in legenda è indicato "edifici esistenti catalogati" mentre il corrispondente articolo 80bis cita "Edifici isolati in zone agricole o boschive").

Laddove in cartografia i cartigli si sovrappongono rendendo di difficile lettura e comprensione l'indicazione di piano, questi sono da spostarsi manualmente con l'uso delle funzionalità messe a disposizione dal template come da indicazioni nel manuale di riferimento; si segnala inoltre che svariate aree con specifico riferimento normativo hanno doppia indicazione nell'etichetta (es. ART.art.77quater).

Per quanto riguarda le modifiche cartografiche e il ridisegno condotto si segnala quanto di seguito riportato premesso che risulta necessaria una verifica dei dati in coerenza con i contenuti approvati del vigente strumento urbanistico comunale. In occasione dell'attività di recupero dei dati pregressi dal portale GPU come consegnati nelle precedenti variante dall'amministrazione comunale o suo progettista incaricato, viene infatti precisato dall'ufficio sistemi informativi competente per tale attività, che la verifica di tali contenuti è necessaria e preliminare alla redazione della variante nel portale PRGdigitali.

In occasione dell'adozione definitiva si raccomanda la revisione del quadro di unione per la produzione delle tavole pdf come da ultimo rilascio della funzionalità 'quadri di unione' del portale PRGdigitali.

Sistema insediativo

Nella tav.12 è riportato un tratteggio (Z902) in corrispondenza di viabilità locale esistente al quale in legenda è associato "custom lineare" mentre nelle NdA è inserito come "strade agricole e forestali Z902": da chiarire in quanto non indicato tra le varianti e considerato che nella cartografia PdF del vigente PRG è area a bosco mentre nei soli dati shp della variante 2020 è indicata quale viabilità lineare;

Gli impianti di risalita (impianto a fune esistente) sembrano rappresentati in maniera diversa rispetto al vigente PRG;

Per l'impianto di depurazione è rappresentata la sola fascia di rispetto di tipo B (G110_P) mentre nella cartografia vigente sono riportate entrambe: fascia A e fascia B rif. Art. 97.3 (nei dati Shp del vigente PRG è presente il solo G110_P) Nel file PdF [tav.11] Il cartiglio "B" della fascia di rispetto è sovrapposto al cartiglio "D" dell'impianto di depurazione;

Gli elettrodotti F444_L sono rappresentati in maniera errata rispetto alla cartografia PdF del vigente PRG;

La cava storica del vigente PRG è stata classificata "bene di interesse mineralogico" del PUP (pur non essendo "elementi geologici del PUP – aree di interesse minerario") errore legato ai dati SHP del vigente PRG;

E' indicata un'area a parco balneare (isoletta interna al lago di Molveno) che tuttavia non è presente nella tavola B1 timbrata dalla GP 18/09/2020 ma risulta presente nei dati shp e nel file PdF caricato in GPU della variante poi approvata in GP 18/09/2020 – si verifichi quanto approvato ed eventualmente si corregga l'errore materiale indicandolo come tale;

Le aree di tutela archeologica (presenti nel solo dato SHP del vigente PRG e oggi confermate) sembrano non corrispondere a quanto riportato nel database provinciale, si verifichino tali aree con il competente servizio provinciale;

In corrispondenza di p.ed. 146 (edificio PEM n.2) è indicato errato riferimento normativo art. 98.2.20 (corretto rif. e' art.98.2.16);

Lo specifico riferimento normativo art.98.2.23 (presente sia nelle NdA vigenti che 1^adozione) non indicato nella cartografia vigente è stato inserito nella 1^adozione ma non corrisponde in svariati tratti alla pista ciclabile di progetto;

La pista ciclabile di progetto indicata nel vigente PRG in prossimità del Grand Hotel Molveno non corrisponde a quanto riportato in 1^adozione (non sono aree oggetto di variante) cfr.Allegato10;

Una parte di lago di Molveno (in corrispondenza della fascia di protezione dei laghi) sembra riportata in maniera errata nella tavola cartacea del vigente PRG in prossimità della p.f. 351 e limitrofe;

In corrispondenza di p.f.1430/2 nella cartografia del vigente PRG (Tav.B3) è presente edificio PEM n.9 non indicato invece nella 1^adozione: da chiarire.

Insedimenti Storici

tav.CS2 (1:1.000) viene rappresentata un'area ricompresa nel Parco Naturale, si stralci;

tav.CS1 (1:1.000) posto che gli insediamenti storici di Capitel e Segheria (a102) sono rappresentati nel sistema insediativo si aggiorni il ritaglio del quadro di unione;

p.ed.1 R1- riporta errato numero di schedatura in cartografia: da correggere n.3 (e non n.2);

p.ed. 24 – R1 - riporta errato numero di schedatura in cartografia: da correggere n.13 (e non n.2);

p.ed. 34 (scheda n.39) errata perimetrazione della parte R2 (associata ad edificio n.38) da correggere;

La costruzione accessoria dell'edificio scheda 91 è erroneamente associato alla scheda 93: da correggere;

p.ed.40 (scheda n. 47): nella schedatura non sono indicate le due costruzioni accessorie riportate in cartografia;

p.ed.42 (scheda n. 50): nella schedatura non è indicata la costruzione accessoria riportata in cartografia;

p.ed.50 (scheda n. 48): manca la numerazione in cartografia per la parte di costruzione accessoria;

p.ed.125 (scheda n. 120): manca la numerazione in cartografia per la parte di costruzione accessoria, da verificarsi anche in considerazione di quanto riportato nella schedatura;

Parte di p.ed.54 è perimetrata come costruzione accessoria n. 69 mentre nella schedatura è indicata edificio 78 - R3;

Edificio scheda 55: erroneamente indicato in cartografia come R2 (scheda e cartografia PRG vigente: R3);

p.ed. 406 (scheda n. 52) erroneamente indicato in cartografia come R3 (scheda e cartografia PRG vigente: R6 demolizione);

La perimetrazione del piano di riqualificazione urbana RU2 (piazza municipio) non corrisponde del tutto a quanto indicato in cartografia del vigente PRG, si verifichi l'estensione con particolare riferimento agli edifici eventualmente ricompresi;

La costruzione accessoria di p.ed. 96 (scheda n.90) non è indicata nella schedatura;

Il tematismo “*spazi pubblici, carrabili e pedonali*” del vigente PRG è ora classificato “*area libera del centro storico*” pur essendo rimasto indicato nel comma 1 art.28 NdA.

Richiamato quanto già precisato circa la pianificazione entro il perimetro del Parco Naturale Adamello Brenta, non si riportano osservazioni per il Sistema ambientale.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni sopra riportate per la modifica e integrazione della variante al PRG adottata dal Comune di Molveno al fine del prosieguo dell'iter di approvazione.

VISTO: IL DIRETTORE

- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE

- dott. Giovanni Gardelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

DP



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio per la Pianificazione urbanistica e il paesaggio
Via Mantova 67 - 38122 Trento
T +39 0461 497013
F + 39 0461 497079
pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
@ serv.urbanistica@provincia.tn.it
web www.urbanistica.provincia.tn.it

AL COMUNE DI MOLVENO
SEDE

S013/18.2.2-2024-42/DP

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Comune di Molveno: variante non sostanziale al PRG. Rif.to provvedimento del Consiglio comunale n. 25 dd. 8 luglio 2024 – adozione definitiva (pratica 3078).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 22 dicembre 2023, pervenuta attraverso il portale PRGdigitali in data 14 marzo 2024, il Comune di Molveno ha adottato in via preliminare una variante non sostanziale al PRG.

In data 9 maggio 2024 il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha trasmesso il parere n. 11/2024 affinché il Comune potesse procedere all'adozione definitiva della variante.

Con deliberazione consiliare n. 25 del 8 luglio 2024, pervenuta in data 14 agosto 2024, il Comune di Molveno ha definitivamente adottato la variante in oggetto, richiamando che nel periodo di deposito è pervenuta una osservazione.

In data 23 agosto 2024 (prot. 642298) il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha sospeso il procedimento con richiesta al Comune di chiarimenti in merito alle modalità di pubblicazione dell'avviso relativo all'adozione del piano e dell'osservazione pervenuta, con riferimento a quanto previsto in proposito dall'art. 37 della l.p. 15/2015.

In data 27 agosto 2024 (prot. 649940) il Comune ha fornito i chiarimenti necessari ed il procedimento ha ripreso avvio.

La variante al PRG definitivamente adottata ha visto la conferma dei contenuti proposti in via preliminare. In adozione definitiva la relazione illustrativa viene integrata da un capitolo dedicato al riscontro di quanto osservato nella valutazione del piano e alla valutazione dell'osservazione pervenuta.

Relativamente agli elaborati si osserva che, in adozione definitiva, viene allegato lo studio di compatibilità per la variante n.3 come richiamato nel dispositivo della deliberazione.

Per la verifica dei contenuti della variante definitivamente adottati, in data 18 febbraio 2025 si è tenuta la conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 convocata in videoconferenza con nota prot. n. 45398 di data 21 gennaio 2025. Alla conferenza ha partecipato il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette, l'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali non presente ha fatto pervenire il proprio parere per le parti di specifica competenza.

Interviene in Conferenza il funzionario delegato del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette che preso atto delle controdeduzioni riportate dal Comune in sede di adozione definitiva precisa quanto segue: si valuta positivamente lo stralcio delle previsioni di piano che si sovrapponevano al tematismo dell'area protetta provinciale in considerazione che ai sensi dell'art. 41 della l.p. 15/2015, il piano del parco tiene luogo del PRG. Ciò considerato sono da mantenere in cartografia e norma i tematismi relativi alla rete natura 2000, ed in particolare, come già indicato nel parere di data 12 aprile 2024 (prot. 285565), la ZSC Dolomiti di Brenta e la ZPS Brenta.

L'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali ha anticipato il proprio parere ai fini della condivisione in conferenza e poi formalizzato a protocollo in data 19/02/2025 (prot. 144427) precisando che visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* si evidenzia quanto segue.

Per gli aspetti relativi ai beni architettonici

Si esprime **nulla osta** all'esecuzione della variante in oggetto.

Si rammenta che - laddove le previsioni di demolizione di immobili (ad esempio in esecuzione di piani attuativi) interessino realtà di proprietà pubblica, o divenuti tali in virtù di qualsivoglia procedura (compravendita, donazione, usucapione etc.) e con più di settanta anni - sussiste l'obbligo di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e, se dichiarati di interesse, non potranno essere demoliti.

In cartografia si è riscontrato qualche piccola difformità nella perimetrazione di beni soggetti al citato *Codice*; si porta a conoscenza che da qualche tempo è possibile scaricare gli elementi vincolati e la loro corretta consistenza direttamente dal portale geocartografico WebGis della Provincia di Trento, caricando le mappe tematiche "Vincoli diretti dei beni architettonici e beni culturali", "Beni architettonici" e "Vincoli indiretti dei beni architettonici" all'interno del tema "Trentino cultura" e scaricando i relativi shape files.

L'art. 61 – *Sopraelevazioni* delle NdA riporta la possibilità di sopraelevazione degli edifici ai sensi dell'art. 105 della L.P. 15/2015; ferma restando in capo alla scrivente Soprintendenza la competenza autorizzativa dei lavori da effettuarsi su beni culturali vincolati dal d.lgs. 42/2004, al fine di chiarire quanto accade a questo riguardo laddove esiste contiguità tra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si richiamano gli artt. 877 e 879 del Codice Civile. Si conferma la competenza della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato decreto a valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato o comunque soggetto al *Codice* (es. immobili pubblici o assimilati risalenti a più di settant'anni).

Il comma 4. dell'art. 91 – *Tutela storico-culturale ai sensi d.lgs. 42/2004* deve essere corretto in quanto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 42/2004 deve essere esperita su "(...) *manufatti storici non vincolati direttamente o indirettamente, che presentano elementi di valore storico artistico* **E (anziché o) che abbiano più di 70 (settanta) anni quando di proprietà pubblica o di enti e società con caratteristiche di pubblica utilità (...)**"

Nelle norme di Attuazione del PRG, laddove viene citata la *Soprintendenza*, si prega modificarne il nome, in quanto a decorrere dal 16 aprile 2023 la denominazione dell'ente preposto alla tutela è "*UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali*", che ha in sé l'Ufficio beni architettonici, l'Ufficio per i beni storico-artistici e l'Ufficio beni archeologici.

Per gli aspetti relativi ai beni archeologici

Si chiede la sostituzione, nelle norme di attuazione Art. 21 comma 1, del testo relativo alle aree di tutela archeologica con quello di seguito riportato.

AREE A TUTELA ARCHEOLOGICA

Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dal D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4 e allegato I.8, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm..

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice. Per un corretto aggiornamento dei dati cartografici, si comunica che l'Ufficio beni archeologici ha recentemente provveduto alla pubblicazione dei siti archeologici sottoposti a tutela (grado 01 e 02) sul Portale geocartografico della PAT. I dati sono pertanto ora disponibili sul Webgis trasversale (ambito Trentino Cultura) al sito <https://webgis.provincia.tn.it/>, che permette la consultazione dei dati cartografici organizzati per ambito tematico, e sul Geocatalogo, dal quale è possibile effettuare il download di tematismi vettoriali e raster. Si fa presente che ad oggi i dati sono aggiornati alla data del 29/05/2024, ma che il portale costituisce uno strumento dinamico, sottoposto ad aggiornamento periodico.

Con riferimento alla **verifica preventiva del rischio idrogeologico**, in data 7 febbraio 2025 si è tenuta la conferenza di servizi per la verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 8.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 379 del 18 marzo 2022:

Per il Servizio Prevenzione Rischi e CUE, non presente in Conferenza, si fa riferimento al parere espresso con nota prot. n.76104 di data 29 gennaio 2025, nel quale sono state espresse le seguenti considerazioni:

Per il Servizio Prevenzione Rischi e CUE, non presente in Conferenza, si fa riferimento al parere espresso con nota prot. n.76104 di data 29 gennaio 2025, nel quale sono state espresse le seguenti considerazioni: *“Con riferimento alla Vostra richiesta di parere trasmessa con nota pari oggetto prot. PAT/RFS013- 21/01/2025-0045398, consultata la documentazione progettuale, non si rilevano criticità per quanto di competenza. Si esprime quindi parere positivo sulla variante al Piano regolatore generale in questione”*.

n. VAR. PRG	PARERE CONFERENZA DI SERVIZI
	Varianti presenti in adozione preliminare
1	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della L.P. 11/2007.

2	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della L.P. 11/2007.
3	Il Servizio Geologico, in adozione preliminare, aveva chiesto di allegare lo studio di compatibilità (penalità P3 crolli rocciosi) per il nuovo by-pass pedonale, in quanto era stata allegata solo la relazione geologica-geotecnica. L'Amministrazione ha quindi provveduto in adozione definitiva, ad integrare con il documento richiesto, per il quale si riportano le seguenti considerazioni di merito: - il documento di compatibilità in fase di pianificazione urbanistica deve fare riferimento a una destinazione urbanistica e non ad un progetto, anche se in casi come questo, variante e progetto possono essere ritenuti convergenti (pag. 2); - visti i contenuti, l'analisi sulla caduta massi dovrebbe essere integrata con alcune precisazioni come, a titolo di esempio, l'individuazione e la quota in cui si trova la fascia rocciosa che è racchiusa in una incisione valliva a cui fa riferimento il geologo a pag. 4; - in merito al punto precedente sarebbe opportuno, per una migliore lettura del documento, individuare in planimetria le aree sorgenti in maniera più esplicita; si chiede, a tal proposito, se la parete più a monte (quota 1150 circa) è stata considerata come area di distacco; - i volumi rocciosi di progetto sono stati stimati: sembra di capire che non ci sia stato un rilievo in s.s.; mancano fotografie del versante e dei massi visti (?) sul pendio. - nel documento di compatibilità viene evidenziato che esiste già un'opera di mitigazione dalla caduta massi (barriera paramassi) a protezione dell'edificio che si trova a monte del bypass. La barriera è posizionata (rispetto al tratto di variante N-S) nel settore intermedio e meridionale. Il geologo quindi elabora le simulazioni di caduta massi nel settore nord che risulta attualmente "esposto" alla pericolosità di cui sopra. Dai risultati delle simulazioni emerge che la maggior parte dei massi si ferma lungo la fascia superiore del versante; ma esiste la possibilità che alcuni di questi raggiungano il percorso pedonale. Il geologo, pertanto, ritiene che possa sussistere un certo pericolo per le persone che utilizzano il percorso. Per questo motivo il professionista propone che venga realizzata un'opera di difesa passiva (tipo "vallo – tomo"), che sottenda il tratto Nord del percorso pedonale di circa 25 metri di sviluppo e un paramento di monte di circa un metro di altezza. Lo stesso, però, evidenzia che l'altezza della struttura di mitigazione dipende dalla sua ubicazione e dalla possibilità che essa stessa sia realizzata. Infatti il geologo non allega una ubicazione planimetrica della struttura di mitigazione (seppur di massima), lasciando intendere che i terreni sui quali potrebbe essere realizzabile l'opera di mitigazione, siano privati e di diversa proprietà. Viene inoltre a evidenziare, viste le energie in gioco, la possibilità che sia realizzata anche una barriera paramassi al posto del "vallo tomo". Sulla base di quanto sopra esposto, si rileva che il professionista deve approfondire nello studio di compatibilità l'aspetto analitico (dimensione dei volumi potenzialmente instabili, energie, aree sorgenti...) ed indicare con maggiore dettaglio, l'ubicazione planimetrica e dimensionale di massima delle opere di mitigazione proposte, anche in assenza di un progetto dettagliato delle stesse. In fase di pianificazione è necessario infatti evidenziare la possibilità che le opere di protezione, quali prescrizioni per la compatibilità del percorso pedonale in oggetto, siano realizzabili sia per questioni di ubicazione sia per questioni dimensionali e di inserimento morfologico nel versante (pag. 14). In assenza di tali informazioni, non si può ritenere esaustivo il documento e compatibile la variante in fase di piano. Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio prende atto che: - per mantenere la specifica previsione, è necessario che lo studio sia integrato come sopraindicato; - che le opere di prevenzione sembrano collocarsi al di fuori dall'area interessata dalla variante: considerato che l'opera si qualifica come pubblica, l'amministrazione comunale dovrà confermare di avere in disponibilità attuale o futura i terreni sui quali realizzare tali opere.
6	Il Servizio Foreste segnala che parte della variante interessa aree boscate, pertanto, per eventuali opere che comportino la trasformazione d'uso del suolo boscato, è necessario richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.13 della L.P. 11/2007.
	Varianti proposte in adozione definitiva
da E1 a E11	NON RILEVANTE ai fini della presente valutazione

In sede di adozione definitiva la variante n. 7 viene confermata, nonostante le perplessità rese in via preliminare, precisando che dalle valutazioni condotte quello rappresentato è l'unico collegamento possibile per raggiungere il parcheggio senza attraversare l'abitato. In via preliminare si osservava però la non opportunità di rappresentare tale collegamento tra i contenuti di piano rilevato anche che il percorso non può configurarsi quale ciclabile in ragione delle caratteristiche orografiche dei luoghi, e che in ogni caso le ciclabili non abbisognano di previsione urbanistica. Si esprimevano inoltre perplessità di ordine paesaggistico relativamente alla possibilità di realizzare l'opera nel versante prativo particolarmente esposto alla vista, la cartografia riporta infatti la rappresentazione del sedime del percorso con ben 13 tornanti ipotizzati per superare il dislivello con pendenze contenute, per questi è possibile immaginare il rilevante impatto generato dai rispettivi muri di sostegno o terre armate. Si ribadisce quindi quanto affermato in via preliminare.

Con riferimento a quanto osservato circa il testo normativo con la richiesta di stralciare i richiami ai codici shape, si prende atto della scelta in adozione definitiva di mantenerli, anche se si ribadisce che gli stessi sono superati nell'approccio dei PRG digitali che l'Amministrazione ha inteso perseguire con la presente variante.

Sempre relativamente alla scelta di redigere la variante nel nuovo sistema PRG digitali, si osservava la necessità di verificare che la variante mantenesse la natura non sostanziale anche per quanto attiene l'adeguamento cartografico alle rinnovate regole imposte dal portale. Nella documentazione di piano tale contenuto non si rinviene, si chiedono quindi chiarimenti in proposito.

Per quanto riguarda le cartografie di piano, si prende atto del lavoro di revisione degli elaborati con la puntuale verifica a partire dai piani previgenti approvati nelle forme cartacee, pdf e loro dati shp, di cui anche alle modifiche introdotte in adozione definitiva a correzione dei refusi generati dal recupero delle cartografie precedenti (E1-E11).

In proposito si segnala il refuso rimasto in corrispondenza della p.ed. 146 (edificio PEM n.2), dove il riferimento normativo art. 98.2.20 è da sostituire con l'art.98.2.16; per la p.ed.125 (scheda n. 120) si prende atto dell'aggiornamento cartografico, ma si chiedono chiarimenti circa la scheda non modificata conseguentemente.

In accoglimento all'osservazione pervenuta viene proposta la modifica dell'articolo 8.1, comma 1, delle norme di attuazione relativo al progetto convenzionato "PC1 Demolca", in particolare il termine di 5 anni di efficacia della previsione, introdotto ai sensi dell'art. 45 c.3 della l.p. 15/2015, viene ora esteso a 10 anni. In proposito si segnala che l'art. 39 c. 2 lett. d) della stessa legge 15/2015 ricomprende tra le varianti di natura non sostanziale quelle che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati nell'articolo 45. Nel caso di specie la previsione pare in corso di validità e la documentazione di piano non fa richiamo all'obbligo di ripianificare che lo stesso art. 45 pone in capo al comune a seguito di previsioni cessate. Peraltro si rammenta che il comma 7 dell'articolo 37 della l.p. 15/2015 dispone che il Comune *decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente* e nel caso di specie la modifica proposta rappresenta una novità di contenuto introdotto in adozione definitiva. Per le ragioni sopra esposte la modifica all'art. 8.1 non è ammissibile, si stralci quindi la modifica introdotta in adozione definitiva.

Ciò premesso, al fine di proseguire con l'iter di approvazione si chiede di integrare e modificare i contenuti della variante al PRG in oggetto come sopra descritto.

Il procedimento di approvazione della variante al PRG in esame è da intendersi sospeso sino alla consegna degli elaborati in formato digitale modificati secondo quanto sopra indicato.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
- arch. Andrea Piccioni -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco codici Hasch Molveno 3078

Impronta	Nome Originale
V1 4097B324B003A128C62F6FF6CC8A8F7CFE918DD63850805ACB22F85AF6EEDA8D	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.17.pdf.p7m.p7m
V1 92292FD7B0F6E094CA0495075CBDA7FD8C29A7F3A0BD2E5064AEEDC2E398D358	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.18.pdf.p7m.p7m
V1 D5B5CFB5305A901F3E6272D2F021AD0A37050C070C0F118E692FBF15F72FF095	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.16.pdf.p7m.p7m
V1 CBA2B5A9A03EAC2305DEB47E11E2EF453419A546EA2E1B73F9508BA508B9E630	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.14.pdf.p7m.p7m
V1 4E167B7E585E83086396256F2A9AD49BE1124F7F31A5E6572536FC4E4FC1525C	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.13.pdf.p7m.p7m
V1 5396C400CB2458BF081CBE1970CC2B2419FA108A90D85FF0D87A422151E2E0C7	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.11.pdf.p7m.p7m
V1 BE098808D2FFCC276F4813CC07D23789CCC957E56597E68A6FC17EC5CB488D2C	Tavola_RaffrontoInsediativo_R.SI.10.pdf.p7m.p7m
V1 8326D175A0659E9B82336936A19969F24DD9C7FDC1CB74AE172B455D3EBCE2C	Tavola_RaffrontoCentroStorico_R.CS.19.pdf.p7m.p7m
V1 5A7F481EA7C40EE804FA0A0225DC7232E45EC28C7A9C00852D14E18B7D20407C	Tavola_Insediativo_SI.17.pdf.p7m.p7m
V1 A48B9C26CFC5AFA0D9FDEE40F3CB02893ACDF69F5F919310B6969F5D37525C62	Tavola_Insediativo_SI.18.pdf.p7m.p7m
V1 40B20E11C6D04F2119EE4F4F40B3BA2C7C6345FE0CF1A3C2FA32AD9A3CA2F82B	Tavola_Insediativo_SI.16.pdf.p7m.p7m
V1 DF6AC9971596CC146418C7C43EE4D08AD52379A6E34AFA3839181CAB422C188D	Tavola_Insediativo_SI.15.pdf.p7m.p7m
V1 36EF22060A9CC1CAC07DC2CAE7736261F0119BC96ACB3F17D6159649EA459712	Tavola_Insediativo_SI.14.pdf.p7m.p7m
V1 344492672149D4B3A1FBFD85D0635B4F2B42A89F9AAE60DFA855C2BBA4DF5C0D	Tavola_Insediativo_SI.13.pdf.p7m.p7m
V1 3FD3FFD35534AE05CC037E4D5A744711897F38D93EC1BC5C73B18F1F7F8D40CB	Tavola_Insediativo_SI.12.pdf.p7m.p7m
V1 85AAB57D9FBDE57CBE0D4D6634CBEA534F96A4D526AC6F7F7EB1735BB1BDB1B0	Tavola_Insediativo_SI.11.pdf.p7m.p7m
V1 FFC198BC51EEDB0C65FF4389BB5485630FC5E4597637A962062B8397805A6C0	Tavola_Insediativo_SI.10.pdf.p7m.p7m
V1 0975B2D138C00F126E7A315421D6EF911F59C4D76AAFFBBD80C2E380AD226E71	Tavola_Insediativo_SI.09.pdf.p7m.p7m
V1 CCD1BBB0F87B4D0F43906FF093ED7E393EC95837337D9729F4440B660A16ED13	Tavola_Insediativo_SI.08.pdf.p7m.p7m
V1 C4359A42C815CE12B7CE86A46D8D5D0C1D057386B620E1A935B0FC89E121B053	Tavola_Insediativo_SI.07.pdf.p7m.p7m
V1 394B77385AED3676126154F61115F668352433F813D727786DE94178C1017767	Tavola_Insediativo_SI.06.pdf.p7m.p7m
V1 63661F3BB7A3507724FB29CB08463C98CC189EC880F005964E737C41EA3DF70E	Tavola_Insediativo_SI.05.pdf.p7m.p7m
V1 BC4AACFF144306BD221579E645533749A45EDF2997F214C8C9E828ADCE342AFD	Tavola_Insediativo_SI.04.pdf.p7m.p7m
V1 0D920AEC1070B19E15814FDF413F1400BA6D8A2D26D8FF1F73E5070F9EF779D5	Tavola_Insediativo_SI.03.pdf.p7m.p7m
V1 1C5DDC2555019F48A314D49A89E69872F01192A329659A1512DBD5AF8C1D4594	Tavola_Insediativo_SI.02.pdf.p7m.p7m
V1 D43BDB0F8105F4FBB4C8BE03A0A955285C5D8497CC132B19C3AD48C7122B0AC	Tavola_Insediativo_SI.01.pdf.p7m.p7m
V1 C2F12BDC4C1FBB880FFD2DF88118855853F091E1A6B6CC99A95672E520EA1324	Tavola_CSP_R.CSP.17.pdf.p7m.p7m
V1 45A8B99F1851B926619C9EB73A3ED02958CD9C7FAC1020BC842AE7CB16136615	Tavola_CSP_R.CSP.18.pdf.p7m.p7m
V1 F311E3E2E5C80E7FD221193AA16316C1B0734D6051882ACC69D977F84CC51C12	Tavola_CSP_R.CSP.16.pdf.p7m.p7m
V1 3BA5BE96E1460560FB04CA5B63CC3C7667D0AEBCA6518087115552161A18FF19	Tavola_CSP_R.CSP.14.pdf.p7m.p7m
V1 FC2C1AA5484D7605CC53E1542C77D2C4F46EA660B90E5EDCDBBDF4EA01BFF0D6	Tavola_CSP_R.CSP.13.pdf.p7m.p7m
V1 A13B2E089EFA60AF0F7A810839A1416BD42B185EA59E5D68C29EF726EC87321	Tavola_CSP_R.CSP.11.pdf.p7m.p7m
V1 83B20929EB30ECBA9CF849590E74C502B8FBE0EA77F59A4FFFA17E411F79985D	Tavola_CSP_R.CSP.10.pdf.p7m.p7m
V1 C087A5A9487D98FE0E42B8027F0B165DD8FCDD36AD56B724804E615EC9FA88F5	Tavola_CentroStorico_CS.19.pdf.p7m.p7m
V1 70CE4D50566F92699D3F126282A9BB278BDF57BF2E39CF562CFE38F8F9700BEE	Tavola_Ambientale_SA.17.pdf.p7m.p7m
V1 006068B7C843E2FC9C92C370A25BC430F25C90C578A686D631BADEE6F366A4AF	Tavola_Ambientale_SA.18.pdf.p7m.p7m
V1 063817A2EEC2193F9EC8BE050FB7F452860D1526B431CA1870D020E7C4A18954	Tavola_Ambientale_SA.16.pdf.p7m.p7m
V1 2894EBAABE240E37E40D9C25785412A1F8557C6FA8F251321BED107988550F76	Tavola_Ambientale_SA.14.pdf.p7m.p7m
V1 8AE9399C13A48043EEBB46D815D171995CE15B13FA4F25C7897CAEBBE28E8D4A	Tavola_Ambientale_SA.15.pdf.p7m.p7m
V1 F5954D40295A79732260F33099ABB447FDC9E14BE66025A58C624AEA1528C970	Tavola_Ambientale_SA.13.pdf.p7m.p7m
V1 4CE663F532C0F6B1AF996AF591AA3A43EED577DB9CC9C3C3F1852F56E4C61A26	Tavola_Ambientale_SA.12.pdf.p7m.p7m
V1 B4F1344DE5A2A22EF7746C28794D58DA764BD90F5070ED99B74868D5676A3A99	Tavola_Ambientale_SA.11.pdf.p7m.p7m
V1 CF906616101F65362FBEAD7BFDDCC479258E72BC12CF0E34E4DF61D3D7F2B0E61	Tavola_Ambientale_SA.10.pdf.p7m.p7m
V1 E6122E4376E57D083F311855AA03ECB01A7451132790721C44B37088B7EDA941	Tavola_Ambientale_SA.09.pdf.p7m.p7m
V1 458DA71C76BEEAC94EEB47AB99DEE340C0D27D417B3C39E8296919463FB10355	Tavola_Ambientale_SA.08.pdf.p7m.p7m
V1 F1C1FFC1EA0C3EAD359092D0516F5D5D32F8F2C0EAB2D4C1DD54712A262AFC4	Tavola_Ambientale_SA.07.pdf.p7m.p7m
V1 AD4FA9A3D156DDC609F789CB8A95D9AE9877815A01F3D5490F910443E57B3632	Tavola_Ambientale_SA.06.pdf.p7m.p7m
V1 3A3B1DA610451B51FA784BA4AEEBBFD2F543D3225ADACD459EB1962D94E5D317	Tavola_Ambientale_SA.05.pdf.p7m.p7m
V1 99E396D7C2119DB0C0A3BB2E74473FD4BF61AC803B2BA2AFDB3723A044A75D45	Tavola_Ambientale_SA.04.pdf.p7m.p7m
V1 AC26947FF2561E78A67CF0EC511F2C79E329E74D22D002AF6C42634A9D36F08A	Tavola_Ambientale_SA.03.pdf.p7m.p7m
V1 47BDA978FOAC2F92D115CA65784BC8C2B6EEA5D089F474A181C79AC1CBAB5429	Tavola_Ambientale_SA.02.pdf.p7m.p7m
V1 AA573452338BAF1399FE968AEFBA1F0EE76667463EFAB57E3130CA79089728DF	Tavola_Ambientale_SA.01.pdf.p7m.p7m
V1 188230957B100A745A64D66052A7A33FC967488B659EC93F2C205FF4A8F19F96	Schede_Illadconfront.pdf.p7m.p7m
V1 751FC7E9DEA9349063AF564089F5DCEEA27CE56DE19A0FE7C7988481D163DBF9	RiscontroPizzedaz.pdf.p7m.p7m
V1 B5AB21D657E8B409C329FE25F26D501A51DDA35EE96FC05C5989C10ED1C691C4	RelTec_Var2023_Illad_xGP_PDFa.pdf.p7m.p7m
V1 A0F5B1C11DECADEA972C496622C509B71C42E36E90CC8AD2B4750CBC79AE6455	RenUrb_Var2023_Illad_xGP_PDFa.pdf.p7m.p7m
V1 B7317BA229B1B462387D75454FD0EDBC12CBA27E76B007163FDFBEE20BFB7A	RelazgeolgeotecnicaPizzedaz_PDFa.pdf.p7m.p7m
V1 2014D66F521F815AD4F8CF402D642D9F84EF17E2F40044B823FB4F649A021A0	NdAraffronto_Var2023_Illad_xGP_PDFa.pdf.p7m.p7m
V1 104FB1A6721898BF56BB8A47C2A8216B705C406EB54729B5B616390C5B68D517	NdA_Var2023_Illad_xGP_PDFa.pdf.p7m.p7m
V1 F7447E752DFD189F12EF4BA07F0E0D2DBDCA0F07AE1B9AB802AF0D7E7795C231	legenda.pdf.p7m.p7m
V1 5BC20C753652663905962F6418848B0803ECA471EA84B7D905ED9800D5A72F1C	CSP_Var2023_Illad_xGP_PDFa.pdf.p7m.p7m